



I.S.S.

ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

Via Scaloja, 20 - B-5

47895 BORGO MAGGIORE - REP. SAN MARINO

DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE
U.O.C. PEDIATRIA - DIRETTORE DOTT. GIOVANNI IWANEJKO

Oggetto: **CERTIFICAZIONI SANITARIE AD USO SCOLASTICO**

Pratica di attività sportive non agonistiche

Non si rilasciano certificati per l'idoneità all'educazione fisica in ambito scolastico in quanto materia di insegnamento. In ambito scolastico il rilascio dei certificati di idoneità per attività sportiva non agonistica viene affidato ai Pediatri, ai Medici di Base e ad Enti Pubblici Italiani nei seguenti casi:

- 1- Attività fisico-sportive svolte in orario extracurricolare, con partecipazione attiva e responsabile dell'insegnante, finalizzata alla partecipazione di gare e campionati e caratterizzate da competizioni tra atleti.
- 2- Alunni già selezionati che partecipano a Giochi della Gioventù e Giochi Sportivi Studenteschi nelle fasi successive a quelle d'Istituto o di rete d'Istituti.

Sono escluse le attività ginnico-motorie con finalità ludico-ricreative, ginnico-formative, riabilitative e rieducative.

Poiché nella scuola elementare le attività di "Giochiamo allo Sport" hanno carattere educativo, formativo e mai competitivo non necessitano di certificazione.

Il certificato per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica viene rilasciato dal Sanitario solo in caso di patologia.

I certificati per la pratica di attività sportiva non agonistica (richiesti anche dalle Federazioni Sportive) hanno validità annuale.

Attività pre-agonistiche ed agonistiche, in cui sono incluse competizioni, richiedono indagini e visita medica di competenza del Medico Sportivo.

Riammissioni scolastiche dopo periodi di malattia

Viene rilasciato il certificato medico di riammissione scolastica quando l'assenza è superiore ai 5 giorni compresi sabato e festivi o quando, negli Asili Nido e Scuole dell'Infanzia, il bambino viene allontanato per motivi di salute dalle educatrici.

Asili Nido (vedi regolamento Asili Nido 2004)

Scuole dell'Infanzia: l'allontanamento dalla scuola dovrà essere effettuato, allo scopo di tutelare lo scolaro ed i compagni, nei seguenti casi:

- Malessere con febbre superiore ai 38,5 °C
- Diarrea con più di 3 scariche liquide in 3 ore
- Esantema se di esordio improvviso e non altrimenti motivato da patologie preesistenti
- Congiuntivite purulenta (occhi arrossati e secrezione purulenta)

- Sospetta malattia infettiva e/o parassitaria (in caso di pediculosi se l'assenza non supera i 5 giorni è richiesta l'autocertificazione).

Le assenze per motivi non legati a malattie non richiedono il certificato di riammissione.

Introduzione dell'autocertificazione solo per assenze inferiori ai 5 giorni.

Somministrazione dei farmaci

Il personale scolastico non somministra farmaci ai bambini-ragazzi (es: colliri, antibiotici, antimicotici, sciroppi, ecc.) e sono esclusi gli interventi che richiedano competenze specifiche (es: terapie sottocute o intramuscolo).

Uniche eccezioni:

Antipiretici - (solo per Asili Nido e Scuole dell'Infanzia)

Si somministrano nei bambini con **pregresse convulsioni febbrili** nel caso in cui la temperatura sia uguale o superiore ai 38°C ascellare, previa autorizzazione scritta dei genitori e prescrizione medica.

Antiepilettici

Trattamento cronico: con prescrizione medica del Pediatra che precisa diagnosi e posologia, previa autorizzazione scritta dei genitori.

Trattamento acuto (convulsioni): non esistono norme di legge che obblighino l'operatore scolastico ad effettuare terapie d'urgenza.

Permane l'obbligo a prestare il primo soccorso in attesa del 118 e del genitore.

Nel caso in cui i genitori richiedano la somministrazione di farmaci anticonvulsivanti, l'operatore scolastico agisce su base volontaria con autorizzazione scritta dei genitori e dietro prescrizione del medico del bambino.

Farmaci antidiabetici (Insulina)

Nel caso di bambini piccoli o comunque non ancora addestrati all'autosomministrazione del farmaco, è necessario l'accesso alla struttura scolastica di un adulto di riferimento che possa praticare la terapia o assistere il bambino ancora non autonomo.

Per i bambini che hanno già acquisito autonomia nella somministrazione del farmaco sarà rilasciata una certificazione medica attestante l'auto somministrazione.

Ristorazione scolastica

Diete speciali: si rilasciano certificazioni mediche per diete speciali nei bambini affetti da patologie croniche (diabete, morbo celiaco, obesità, dismetabolismi, ecc.), allergie o intolleranze alimentari.

In caso di diabete, celiachia e dismetabolismi è sufficiente rilasciare la certificazione ad inizio ciclo scolastico; negli altri casi il rinnovo della certificazione deve essere annuale o più frequente quando alcuni alimenti vengono tolti dalla dieta per periodi brevi (2/3 mesi).

Diete personalizzate: le preferenze alimentari dei bambini non sono oggetto di prescrizione medica, così pure diete motivate da esigenze etnico-religiose.

Feste a scuola : in occasione di feste durante l'attività scolastica, per prevenire l'eventuale insorgenza di tossinfezioni alimentari, è vietato portare o produrre dolci a base di crema, cioccolato e panna fresca. Si consigliano alimenti a basso rischio, non facilmente deperibili come "prodotti da forno" quali: ciambella, torta margherita, torta di mele, torta di yogurt, crostata di marmellata, biscotti, ecc.

Pediculosi

Per quanto riguarda la pediculosi del capo, si ritiene che l'attività di prevenzione debba basarsi su controlli routinari da effettuarsi in ambito familiare. I Servizi deputati alla prevenzione provvedono alla diffusione di fogli informativi da diffondere ai genitori e alle scuole, rendendosi disponibili per ulteriori chiarimenti e conferme dei casi. Le verifiche sui bambini nelle collettività saranno effettuate solo in casi di epidemie importanti.

Non è necessaria la disinfestazione negli ambienti scolastici, sono sufficienti le quotidiane norme igieniche.

Qualora sia l'insegnante ad accorgersi della parassitosi, dovrà allontanare il bambino dalla scuola la cui ripresa potrà essere solo dopo il trattamento e la rimozione delle lendini. I casi recidivi verranno inviati a controllo presso il Servizio Pediatrico.

Se l'assenza non supera 5 giorni per la ripresa scolastica non serve la certificazione medica ma l'autocertificazione specificando il tipo di trattamento.

Iscrizione di bambini provenienti dall'estero

A) I minori provenienti dall'Italia devono presentare, direttamente alle Direzioni scolastiche, un certificato di sana costituzione rilasciato dal proprio Pediatra o Medico di famiglia ed un certificato di vaccinazione.

B) I minori provenienti da altri Paesi devono essere sottoposti a visita medica del Pediatra ISS ed accertamenti di laboratorio. Il certificato o libretto di vaccinazione dovrà essere portato alla Direzione della Medicina di Base per la registrazione ed il rilascio del certificato ISS.

Rilascio di certificazioni di medici non appartenenti all'Istituto per la Sicurezza Sociale

Si precisa che i certificati di medici non appartenenti all'Istituto per la Sicurezza Sociale devono provenire da Enti Pubblici.

Certificati di vaccinazione

I certificati di vaccinazione saranno sostituiti con una autocertificazione che il genitore firmerà all'atto dell'iscrizione scolastica (moduli forniti dalle Direzioni scolastiche).

In Italia con il DPR 355 del 26/01/1999 è stato concesso a tutti gli alunni non vaccinati di frequentare regolarmente la scuola (in Emilia Romagna hanno adottato circolari che raccomandano di permettere ai non vaccinati la frequenza anche a Nidi e Materne).

La stesura di questo protocollo di certificazioni è stato prodotto con la collaborazione delle seguenti Direzioni Scolastiche: Asili Nido Dott.ssa Maria Luisa Zavoli, Scuole dell'Infanzia Dott.ssa Maria Domenica Michelotti, Scuole Elementari Dott. Francesco Berardi, Scuole Medie Dott.ssa Marina Rossi.

San Marino, 18 Aprile 2008

Il Direttore U.O.C. di Pediatria
Dott. Giovanni Iwanejko

